

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole

Contratto di servizio

Per la disciplina dei rapporti con la società mista “Nuovo Albergo dei Poveri S.p.A.” e con il socio privato, riguardo alla gestione delle attività assistenziali e delle strutture ad esse dedicate

Con il presente contratto redatto in forma a valere

tra

1) A.S.P. Emanuele Brignole Azienda pubblica di Servizi alla Persona (C.F. 00800260101), con sede in Genova, Piazzale E. Brignole, 2, rappresentata dal Presidente nato a il....., che interviene in questo atto per dare esecuzione alla delibera n. del, nel seguito definita “ASP”;

2) il Sig..... nato a il....., residente in via..... (P. IVA n.....), nella sua qualità di legale rappresentante della CF/P.IVA....., domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa in, di seguito denominata “Socio privato”;

3) il sig..... nato a il....., residente in via..... (P. IVA n.....), nella sua qualità di legale rappresentante della Società Nuovo Albergo dei Poveri S.p.A. CF/P.IVA....., domiciliato per la sua carica presso la sede legale della stessa in, di seguito denominata “Società mista”;

premesso

- che l’ASP svolge, ai sensi della vigente legislazione, attività socio assistenziale e servizi alla persona e fornisce, tra l’altro, ospitalità ed assistenza ad anziani in stato di autosufficienza e non per i quali non è possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, tramite altri servizi.

- che essa ASP, in una prospettiva di razionalizzazione, ottimizzazione e sviluppo delle attività, si è resa promotrice della costituzione della Società mista, quale soggetto di diritto privato da individuare come realtà presso la quale esternalizzare le predette attività istituzionali ai sensi dell'art. 2.4 del proprio Statuto;
- che a seguito di gara ad evidenza pubblica, nella forma di procedura aperta, è stato individuato il socio privato, sulla base degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della Società mista, dei patti parasociali nonché del presente contratto di servizio;
- che la predetta procedura è stata strutturata nella forma della gara cd. a doppio oggetto, per la selezione di un socio privato operativo chiamato a concorrere alla gestione operativa delle attività affidate dall'ASP alla Società mista;
- che pertanto l'ASP conferisce alla Società mista la gestione delle attività istituzionali indicate nel seguito del presente contratto, da svolgersi anche da parte del Socio privato con le modalità e secondo le regole infra specificate;
- che pertanto il presente contratto di servizio disciplina, al tempo stesso, l'erogazione dei servizi da parte della società mista all'ASP ed i rapporti, inerenti ai servizi, tra la società mista ed il socio privato;
- che, dunque, per quanto concerne la gestione delle attività, la società mista sarà concessionaria dell'ASP ed il socio privato sarà fornitore della società mista, salvi gli acquisti di forniture e servizi della società mista da terzi, che resteranno regolati come di seguito specificato e salva altresì l'operatività in parte in proprio della società mista, nell'esecuzione dei servizi affidati, attraverso il suo personale dipendente;
- che nel presente contratto di servizio deve intendersi trasfusa, anche se non materialmente riportata, l'offerta tecnica del socio privato

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DALL'ASP ALLA SOCIETA' MISTA

Art. 1

Oggetto del contratto

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto di servizio.
2. L'ASP affida alla società mista i servizi oggetto del presente contratto, indicati nei successivi commi.
3. Rientra nell'affidamento la complessiva e completa gestione delle strutture costituite da:
 - a) RSA Castelletto, corso Firenze 26/A, con 120 postiletto, di cui allo stato 119 convenzionati con l'ASL, nonché centri diurni di 1° livello, con 20 posti, e di 2° livello, con altri 20 posti, attualmente tutti convenzionati con l'ASL (20+20);
 - b) RSA Doria, via Struppa 150, con 100 posti letto, di cui allo stato 77 in convenzione con l'ASL;
 - c) RSA Rivarolo, via Cambiaso 100, con 80 posti letto, di cui allo stato 79 convenzionati con l'ASL (16 per degenze affetti da morbo di Alzheimer) e centro diurno di 2° livello con 20 posti convenzionati con l'ASL;
 - d) RSA Coronata; via Coronata 100, con 74 posti letto, tutti convenzionati con l'ASL;
 - e) RSA Scaniglia Tubino, Via Porta degli Angeli 2, quale immobile recentemente ristrutturato ed attrezzato ed arredato, con potenzialità di fungere da RSA per 26 posti letto, nonché centro diurno per 20 posti;
 - f) Alloggi protetti, Salita Pietraminuta n. 6, già attrezzati, arredati ed autorizzati come alloggio protetto per 12 ospiti autosufficienti

4. Relativamente alle predette destinazioni delle strutture si precisa quanto segue:
 - a) relativamente alle RSA di Castelletto, Doria, Scaniglia Tubino, sarà ammessa, a discrezione della società mista e secondo l'offerta del socio privato e compatibilmente con le autorizzazioni al funzionamento, la facoltà di parziale trasformazione in RSA di prima fascia o riabilitativa, limitatamente ad un massimo, rispettivamente, di 25, 23 e 26 posti;
 - b) relativamente alla RSA Scaniglia Tubino la tipologia di residenza e di funzioni offerte è rimessa alla discrezionalità della società mista, sulla base dell'offerta del socio privato; in ogni caso, tale struttura sarà disponibile presumibilmente a partire dal mese di settembre del 2012, atteso che deve ancora essere oggetto di alcuni interventi di adeguamento da parte dell'ASP;
 - c) relativamente agli Alloggi protetti di Salita Pietraminuta, se ed in quanto sarà soppresso il vincolo gravante sull'immobile, come richiesto dall'ASP alla Regione Liguria, l'immobile stesso potrebbe essere adibito anche ad altre funzioni purché compatibili con gli scopi istituzionali dell'ASP. Nessuna garanzia è fornita dall'ASP riguardo all'esito ed ai tempi del procedimento di rimozione del vincolo.
5. Le strutture indicate al precedente terzo comma devono essere gestite nell'osservanza delle pertinenti prescrizioni normative ed amministrative via via in vigore, ivi comprese, per le r.s.a. quelle allo stato risultanti dalla DGR n. 862/2011 s.m.i. e dalla DGR n. 1749/2011.
6. Salvo quanto diversamente disposto dal precedente quarto comma, relativamente alle RSA dovrà essere sempre perseguito l'obiettivo del massimo possibile numero di posti convenzionati con l'ASL. Quelli per i quali non sarà possibile ottenere il convenzionamento potranno essere offerti in regime di mercato. L'ottenimento del regime convenzionale e le relative condizioni costituiscono rischio d'impresa della società mista e del socio privato; l'ASP nulla garantisce in merito. Al fine di assicurare l'economicità della gestione, sarà consentito comunque destinare al regime di mercato una quota fino al 10% dei posti complessivi, di norma suddiviso uniformemente tra le varie RSA; l'ASP si riserva la facoltà, a richiesta, di aumentare tale quota fino al 40% qualora necessario per assicurare l'equilibrio della gestione, purché risulti documentato che questa è avvenuta in modo sano, prudente ed efficiente in conformità all'offerta del socio privato.
7. Rientrano inoltre nell'affidamento:
 - a) i servizi domiciliari di assistenza socio-assistenziale e/o sanitaria, da svolgersi secondo il progetto che sarà presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta;
 - b) le ulteriori attività, coerenti con le finalità statutarie dell'ASP eventualmente previste nell'offerta del socio privato, da offrirsi all'interno delle strutture, se ed in quanto compatibili, ovvero all'esterno di esse;
 - c) tutte le prestazioni strumentali allo svolgimento delle suddette attività.
8. La gestione delle strutture e dei servizi comprende anche l'assunzione diretta ed il mantenimento di tutte le qualificazioni, le autorizzazioni e/o i titoli permissivi in genere, nonché la voltura dei contratti in essere e delle utenze.
9. All'uopo le parti convengono, secondo criteri di efficienza, efficacia e buona fede, di porre in essere tutte le attività necessarie per il trasferimento in capo alla società mista dei titoli posseduti da A.S.P. E. Brignole e/o da E. Brignole s.r.l. per lo svolgimento dell'attività.
10. Ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 i servizi di cui al presente contratto sono da considerarsi essenziali; pertanto, in caso di scioperi dovrà comunque essere assicurata la continuità delle prestazioni indispensabili di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica e morale degli ospiti delle residenze, nonché la distribuzione e la somministrazione del vitto agli stessi.
11. La società mista si impegna a garantire tutte e prestazioni socio-assistenziali richieste dalla legislazione nazionale e regionale alle strutture sanitarie convenzionate con l'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 1-bis
Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento disposto con il presente contratto di servizio è prevista in anni venti.
2. La società mista ed il socio privato restano peraltro tenuti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, alla prosecuzione dei servizi e delle prestazioni, anche oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma, fino al concreto riaffidamento della gestione dei servizi, alle medesime condizioni, in modo da assicurare in ogni caso la continuità dei servizi stessi.

Art. 2
Caratteristiche generali della gestione

1. La società mista si impegna a svolgere a sua cura, spese e rischio la gestione delle strutture secondo i criteri gestionali discendenti dalla offerta presentata in sede di gara dal socio privato e comunque in conformità agli standards fissati da disposizioni nazionali, regionali e/o locali in materia.
2. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la società mista si impegna a operare con le modalità quantitative e qualitative riportate in apposita nota di funzionamento, corrispondente e conforme al presente contratto ed all'offerta del socio privato, approvata dagli organi societari e dall'ASP entro 45 giorni dalla costituzione della società e da riapprovarsi, con i necessari aggiornamenti, all'inizio di ogni anno solare di gestione.
3. In ogni caso la società mista, nell'erogazione dei servizi, è tenuta altresì, a proprie spese, a tutte le prestazioni ed attività anche se non espressamente specificate negli atti contrattuali o in offerta, che sono comunque necessarie per l'adeguatezza e la regolarità dei servizi stessi, senza il diritto a compensi aggiuntivi o indennizzi o rimborsi.

Art. 3
Introito delle rette

1. Per le prestazioni ed i servizi ad essa affidati, la Società affidataria incasserà direttamente dagli ospiti le rette a carico degli stessi nonché le somme a carico di Enti pubblici e privati. La riscossione sarà a suo carico e rischio. L'ASP si limiterà a fornire la collaborazione eventualmente necessaria.
2. L'attività prestata dalla società mista sarà remunerata secondo le tariffe disposte dalla A.S.L., dalla Regione Liguria o da altro ente in regime di convenzionamento, per i posti letto convenzionati ed i centri diurni convenzionati ed analogamente secondo le tariffe vigenti per le rette alberghiere rimborsate dal Comune. Per i posti letto non convenzionati e le rette alberghiere direttamente a carico degli utenti, gli importi saranno invece stabiliti sulla base delle eventuali prescrizioni normative e/o amministrative relative o, in difetto, sulla base del mercato e delle esigenze gestionali, previa approvazione da parte dell'ASP.
3. Le rette alberghiere comprendono e remunerano i servizi di cui alla D.G.R. n. 862/2011 s.m.i., allegato 1 (indirizzi), pag., 5, paragrafo V, n. 1, con esclusione di lavanderia e stireria per biancheria personale del paziente ospite e dei trasporti, di cui al penultimo ed all'ultimo punto dell'elenco.
4. La società mista potrà altresì stabilire, previo accordo con l'Azienda, il prezzo, in regime di mercato, per i servizi accessori e complementari non rientranti nelle tariffe convenzionate e/o nelle rette alberghiere e non soggetti a regolamentazione regionale o statale.
5. Resta in ogni caso escluso qualsivoglia diritto a corrispettivi, rimborsi, indennizzi o altri compensi a favore della società mista e/o del socio privato ed a carico dell'ASP, se non espressamente e specificamente previsto nel presente contratto.
6. L'ottenimento della remunerazione delle attività svolte, ai sensi dei precedenti commi, costituisce dunque rischio d'impresa per la società mista e per il socio privato, da questi consapevolmente assunto.

Art. 4

Canone di Concessione

1. La società mista verserà all'ASP un canone di concessione nell'entità definita nell'offerta del socio privato, pari ad Euro _____ (Euro 1,4 mln più rialzo offerto in gara), al netto dell'IVA; il pagamento del canone diviso in quattro rate trimestrali da versarsi il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre. Si conviene che:
 - a) tale canone, sia ridotto del 30% per il primo anno, del 20% per il secondo anno, del 15% per il terzo anno e del 10% per il quarto anno;
 - b) in caso di illiquidità della società mista, quale che ne sia la causa, il socio privato sarà obbligato a fornirne tempestivamente la provvista per il pagamento del canone all'ASP, con assunzione di obbligo solidale.
2. Ai fini del canone, della maturazione delle rate e delle predette riduzioni le annualità di gestione saranno computate in base alla gestione effettiva, indipendentemente dalla scansione degli anni solari.
3. Il canone è aggiornato annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT.
4. Entro dieci giorni dalla costituzione della società mista, il socio privato verserà alla medesima a fondo perduto Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) che saranno utilizzati per fornire la prima liquidità.

Art. 5

Strutture e beni strumentali

1. Per l'adempimento del presente contratto di servizio l'ASP concede in uso alla società mista, con facoltà di uso anche da parte del socio privato per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, gli immobili unitamente ad arredi, suppellettili, attrezzature, dove si svolgerà il servizio.
2. Al momento della consegna saranno redatti analitici stati di consistenza, in contraddittorio tra le parti. La società mista ed il socio privato accettano lo stato di fatto delle strutture, come risultanti in sede di sopralluogo nell'ambito della gara, ritenendole perfettamente idonee per lo svolgimento del servizio.
3. Il compenso all'ASP per l'uso degli immobili è insito nelle condizioni di gestione dei servizi previste nei precedenti articoli.
4. Ogni obbligo e/o onere di norma gravante sul proprietario degli immobili, attrezzature ed arredi, ivi compresi quelli inerenti alla custodia ed alla manutenzione ordinaria graveranno sul socio privato quale fornitore della società mista; resta esclusa solo la manutenzione straordinaria degli immobili. ASP potrà affidare prestazioni di manutenzione straordinaria alla società mista, previo concordamento del corrispettivo, qualora necessarie ed urgenti per consentire la funzionalità e la continuità dei servizi assistenziali.
5. Ogni obbligo e/o onere di custodia, manutenzione, adeguamento e/o sostituzione di arredi ed attrezzature, nonché di acquisizione di arredi e/o attrezzature nuovi occorrenti per la gestione dei servizi in conformità agli standard normativamente previsti ed all'offerta del socio privato, graveranno sulla società mista. I beni acquisiti ex novo diverranno di proprietà di quest'ultima e dovranno essere specificamente inventariati. Il socio privato potrà, per quanto strettamente necessario, utilizzare, anche stabilmente, beni strumentali propri nell'ambito della gestione, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.
6. La società mista ed il socio privato dovranno consentire ed agevolare l'effettuazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria svolti dall'ASP sugli immobili, organizzando di conseguenza i propri servizi in modo tale da garantire comunque la qualità e la continuità.
7. Riguardo ai centri cottura presenti negli immobili concessi alla società mista, questa dovrà farne uso primariamente per adempiere alle proprie obbligazioni e per garantire la regolarità

del servizio. Senza pregiudizio per quest'ultima, il socio privato potrà altresì utilizzarli nel quadro di altre proprie attività, dandone semplicemente comunicazione dettagliata all'ASP. I potenziali benefici economici derivanti da tale facoltà si considerano già scontati nel canone di cui all'art. 4.

8. La società mista dovrà gestire le attività ad essa affidate avvalendosi dei software e dell'hardware in uso, opportunamente aggiornandoli ed integrandoli, al fine di consentire costantemente l'interfacciabilità e l'interoperabilità con i sistemi informatici dell'ASP e delle altre Amministrazioni pubbliche coinvolte.

Art. 6

Personale

1. La società mista eroga i servizi con proprie risorse umane in possesso delle richieste qualifiche, salvi eventuali servizi prestati direttamente dal socio privato, secondo quanto previsto dall'art. 19, o esternalizzati.
2. La società mista dimensiona il proprio organico in base all'offerta del socio privato ed alle esigenze operative, nell'osservanza delle norme di tutela dei lavoratori ed in ogni caso con almeno la dotazione minima risultante nell'allegato "B.1" al presente contratto.
3. La società mista assume, in applicazione dell'art. 31 del d. lgs. n. 165/2001, il personale già destinato ai servizi di cui trattasi, indicato nell'allegato "B.2" al presente contratto.
- 3 bis. Stante il fondamentale e preminente interesse dell'ASP Emanuele Brignole di garantire la continuità dei servizi affidati, ed una migliore sicurezza e qualità dei medesimi, verrà mantenuto in favore della Società mista, sino al 31.12.2012, il distacco del personale pubblico operante nelle strutture de quibus in quanto detto personale assicura l'esperienza, la conoscenza delle Residenze, delle procedure ivi adottate e degli impianti e, così, risulta in grado di assicurare la prefata continuità del servizio in un arco temporale da considerarsi sufficiente per giungere ad un'adeguata stabilizzazione organizzativa.
4. Eventuali necessità ulteriori di personale potranno essere colmate da personale assunto ex novo da parte della società mista con le procedure e le forme ad essa applicabili in base alla legge, ovvero mediante personale del socio privato, nei limiti e nelle forme in cui ciò sia legittimo.
5. La società mista svolgerà le attività di aggiornamento e formazione continua del proprio personale secondo quanto dovuto e quanto previsto nell'offerta del socio privato.
6. I proventi dell'attività svolta, riscossi dalla società mista, saranno destinati al pagamento del personale e dei connessi oneri, con preferenza rispetto alla remunerazione delle prestazioni svolte dal socio privato a beneficio della società mista.

Art. 7

Acquisti

1. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi, da parte della società mista, resta soggetta alle norme del d. lgs. n. 163/2006 s.m.i., se ed in quanto applicabili, ed alle eventuali ulteriori norme nel tempo vigenti.
2. Resta ferma la facoltà di acquisto diretto dal socio privato, da parte della società mista, per tutti i servizi specificamente contemplati in tale configurazione organizzativa nell'offerta del socio privato, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 19.
3. Eventuali lavori sugli immobili dovranno essere commissionati, nell'osservanza della legge, ad operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici, con le forme e le procedure previste per questi ultimi e previa approvazione dell'ASP.
4. In ogni caso, all'avvio dell'attività la società mista subentra, fino a scadenza, nei contratti in essere, per servizi strumentali relativi alle varie R.S.A., indicati nell'allegato "C", che il socio privato dichiara di conoscere, in quanto visionabili nella data room di gara. La società potrà rinegoziare i contratti in questione, anche con riguardo alla loro scadenza, in ogni caso senza oneri o altre conseguenze per l'ASP. L'ASP resterà obbligata verso i fornitori per gli im-

porti ad essi dovuti fino alla data del subentro. La società mista terrà in ogni caso indenne l'ASP da eventuali loro pretese inerenti al periodo successivo. Riguardo ai contratti aventi ad oggetto anche la sede dell'ASP il subentro sarà parziale.

Art. 8

Sicurezza

1. La società mista ed il socio privato osserveranno scrupolosamente le prescrizioni in tema di sicurezza, in particolare quelle contenute nel d. lgs. n. 81/2008.
2. ASP resterà estranea agli obblighi previsti da tali normative, atteso che la gestione dei servizi non è da essa appaltata bensì trasferita alla società mista, che vi provvede in proprio ed a proprio rischio.
3. La società mista ed il socio privato restano dunque unici responsabili della sicurezza degli operatori da essa impegnati nei servizi e dei fruitori degli stessi, nonché di ogni terzo, con riferimento ad installazioni e materiali per l'esecuzione dei medesimi utilizzati, nonché alla conduzione ed all'uso degli immobili, delle strutture e dei luoghi nei quali essi si svolgono.

Art. 9

URP e Carta dei servizi

1. La società mista dovrà dotarsi di un URP e di servizi di assistenza via telefono e web, strutturandoli, in conformità all'offerta del socio privato, in modo tale da garantire la facilità di contatto per gli utenti attuali e potenziali, nonché l'efficienza e l'eshaustività dei servizi inerenti all'informazione, all'accoglienza ed alla reception.
2. La Società mista dovrà predisporre ed applicare la carta dei servizi e le procedure di reclamo previste dalla normativa vigente.

Art. 10

Servizi ulteriori

1. Previa comunicazione scritta ad ASP, da farsi con adeguato preavviso, la società mista può organizzare ed offrire servizi ulteriori, correlati ai servizi oggetto del presente contratto, eventualmente ricavandone anche risorse aggiuntive.
2. La facoltà di cui al primo comma non potrà essere esercitata in pregiudizio della qualità, regolarità, continuità e completezza dei servizi costituenti oggetto del presente contratto, né comportare lo storno di risorse occorrenti a tal fine.
3. L'ASP potrà vietare lo svolgimento dei servizi ulteriori nel caso in cui non ritenga osservati i limiti di cui al precedente comma, ovvero nel caso tali servizi non risultino consoni rispetto alle proprie finalità, al decoro della propria immagine o al pubblico interesse relativo alla propria utenza.
4. ASP potrà inoltre imporre la tenuta di una contabilità separata per gli ulteriori servizi di cui ai precedenti commi.
5. Eventuali servizi ulteriori che siano stati fin dall'origine previsti nell'offerta del socio privato, in quanto migliorativi, dovranno essere esercitati in conformità all'offerta stessa, in modo continuativo e regolare.
6. Inoltre ASP potrà chiedere alla società mista, che sarà tenuta a svolgerli, l'esecuzione di servizi amministrativi nei confronti della stessa ASP: in particolare servizi contabili e di gestione del patrimonio residuo ed artistico, nonché supporto per le procedure di dismissione in corso ed ancora attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali all'esercizio delle funzioni, dei compiti propri e di eventuali interventi di competenza dell'ASP Emanuele Brignole.

Tali attività saranno remunerate in base al corrispondente costo documentabile maggiorato del 4% con fatturazione semestrale posticipata e con pagamento delle fatture a sessanta giorni dalla data di emissione. L'emissione delle fatture sarà accompagnata da un dettagliato rendiconto delle attività svolte e dall'indicazione documentata dei costi e sarà sottoposto al-

la previa approvazione dell'ASP, la quale dovrà provvedere in merito entro il termine di giorni 15.

Art. 11

Programmazione delle attività, controlli e direzione dell'esecuzione

1. L'attività della società mista è svolta previa programmazione, da farsi constare in una nota di funzionamento illustrativa dei tempi, dei modi e delle condizioni di erogazione dei servizi, da trasmettersi all'ASP entro il 31-12- dell'anno precedente per le valutazioni e le determinazioni di competenza. Nel caso di mutamenti significativi la relazione deve essere aggiornata in corso d'anno e trasmessa all'ASP.
2. Al termine di ogni anno la società mista trasmette all'ASP una relazione sulle attività svolte, nella quale tra l'altro evidenzia l'andamento di esse in rapporto alla previa programmazione.
3. L'ASP può richiedere motivatamente, per gravi ragioni, modifiche del programma e/o modifiche specifiche, di carattere temporaneo, nello svolgimento dei servizi.
4. Compete all'ASP un generale diritto di vigilanza e controllo sull'attività svolta dalla società mista per tutta la durata del contratto, con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei. In particolare l'ASP può richiedere alla società mista ogni documento e/o informazione reputati utili al fine del predetto controllo, ivi compresi (esemplificativamente) i documenti inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, a rapporti previdenziali, fiscali, bancari e di lavoro.
5. Nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo l'ASP ha diritto, anche senza preavviso, di ispezionare i luoghi nei quali si svolgono i servizi, nonché ogni luogo nel quale siano svolte attività anche solo strumentali rispetto allo svolgimento dei servizi. La società mista dovrà tenere conto di tale previsione nei contratti eventualmente stipulati con terzi fornitori o prestatori di servizi.
6. La società mista ed il socio privato sono tenuti a fornire tutta la collaborazione occorrente per il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo dell'ASP.
7. In relazione alle proprie facoltà ed ai propri poteri di ispezione, vigilanza e controllo, l'ASP potrà avvalersi di uno o più direttori dell'esecuzione del contratto.

Art. 12

Penalità

1. Salvi in ogni caso il risarcimento di ogni eventuale maggior danno e la risoluzione per grave inadempimento, la società mista sarà tenuta al pagamento delle seguenti penalità:
 - per la sospensione, in tutto o in parte, dei servizi: penale pari al valore delle attività sospese, calcolato in base ai corrispondenti ricavi ed al tempo della sospensione;
 - per la violazione di norme di sicurezza e/o di tutela dei lavoratori: Euro 3.000,00 in ragione di ogni violazione accertata dall'ASP o dai competenti organi; è facoltà dell'ASP ridurre tale penalità ove, nel caso concreto, si manifesti sproporzionata;
 - per il mancato rispetto degli standard di personale previsti dalla normativa regionale di settore e, laddove più impegnativi per il gestore, dal contratto di servizio: € 50,00 per ogni ora di servizio mancante rispetto agli standard di personali applicabili;
 - per l'inosservanza degli standard di qualità dei servizi:
 - insoddisfacente servizio di assistenza tutelare: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità;
 - insoddisfacente servizio di assistenza sanitaria: da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità;
 - insoddisfacente servizio di animazione da Euro 100,00 ad Euro 3.000 per singola contestazione a seconda della gravità;
 - insoddisfacente servizio di pulizia della Residenza e delle pertinenze in relazione alla gravità; da Euro 50,00 fino ad Euro 1.500,00 per singola contestazione;

- insoddisfacente servizio di ristorazione: in relazione alla gravità: da Euro 50,00 fino ad Euro 2.000,00 per singola contestazione;
 - insufficiente numero di unità di personale impegnato a coadiuvare gli utenti nell'assunzione del cibo e delle bevande: Euro 250,00 per ogni contestazione;
 - malfunzionamento /interruzione dei servizi inerenti all'informazione, all'accoglienza ed alla reception di cui all'art. 9.1 del presente contratto: da Euro 150,00 ad Euro 1.000,00 (a seconda della gravità) per ogni giorno di malfunzionamento/interruzione del servizio;
 - per mancato aggiornamento del piano di assistenza individualizzato e della cartella clinica di ogni singolo utente: sanzione di € 100,00 per ogni utente a cui non sia stato aggiornato il piano di assistenza o la cartella clinica;
 - mancato rispetto della privacy e della dignità dell'utenza: da Euro 100,00 ad Euro 5.000,00 in relazione alla gravità della contestazione; a titolo indicativo e non esaustivo le violazioni riguardano le seguenti situazioni:
 - lavare più utenti contemporaneamente nello stesso ambiente;
 - cambiare / visitare / medicare un utente lasciando le porte aperte e quindi, dando visibilità all'intervento;
 - non garantire durante i pasti la necessaria assistenza agli utenti non autosufficienti;
 - indurli a consumare i pasti con eccessiva fretta;
 - dimenticare / ritardare ingiustificatamente servizi / terapie da rendersi in favore di uno o più utenti;
 - trascurare la cura dell'abbigliamento;
 - rivolgersi in generale, all'utente con toni e modalità non cortesi e/o operare in termini non professionali
 - perdita/danneggiamento di indumenti personali degli ospiti: Euro 30,00 per ogni capo oltre alla rifusione all'ospite del danno cagionatogli.
2. In caso di applicazione ripetuta delle predette penali per episodi analoghi, a partire dalla terza volta nell'anno l'importo delle penali sarà raddoppiato.
 3. Qualora l'applicazione delle penali dipenda dal socio privato, la società mista si rivale sul medesimo per pari importo.
 4. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione degli addebiti e previa valutazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni da fornirsi entro giorni dieci dalla contestazione. Qualora le penali possano riguardare anche il socio privato, ai sensi del precedente comma 3°, la contestazione degli addebiti è dovuta anche al medesimo.
 5. Fatto salvo il potere di A.S.P. E. Brignole di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13, il ritardato pagamento del canone di concessione darà in ogni caso luogo, convenzionalmente, al pagamento di una maggior somma di importo corrispondente agli interessi calcolati ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, salvi gli ulteriori rimedi a vantaggio dell'ASP.

Art. 13

Risoluzione del contratto

1. L'ASP potrà considerare l'affidamento dei servizi alla società mista risolto di diritto, nel caso in cui:
 - a) i servizi stessi, ovvero una loro parte eccedente il 50% del valore, restino sospesi per oltre venti giorni;
 - b) il socio privato perda i requisiti occorrenti per lo svolgimento del servizio o per contrarre con le p.a. ovvero non possa più svolgere, per altre ragioni, il previsto ruolo operativo in seno alla società;
 - c) la società mista sia posta in liquidazione o il socio privato abbia alienato o comunque trasferito la propria partecipazione, in tutto o in parte;

- d) il socio privato non ricostituiscia tempestivamente la cauzione di cui all'art. 20, che sia stata escussa, o sia comunque venuta meno, in tutto o in parte;
 - e) il pagamento del canone in favore dell'ASP sia ritardato di oltre 2 mesi dalla scadenza della rata.
2. Resta fermo, in ogni caso, il diritto dell'ASP di chiedere la risoluzione dell'affidamento dei servizi alla società mista in caso di grave inadempimento della medesima e/o di grave inadempimento ovvero frode del socio privato nell'adempimento delle prestazioni a proprio carico..
 3. La risoluzione dell'affidamento dei servizi legittima l'ASP ad esercitare i propri poteri di socio determinando la messa in liquidazione la Società, ovvero a riacquistare le quote del socio privato al valore di patrimonio netto contabile sulla base dell'ultimo bilancio approvato, che sarà determinato al netto dell'importo del risarcimento dovuto dal socio privato all'ASP.
 4. L'ASP potrà altresì considerare risolto il contratto nel caso in cui si impongano o si rendano comunque necessarie, anche per eventuali scelte programmatiche di enti sovraordinati, modificazioni tipologiche e/o quantitative, nell'ambito dei servizi oggetto di affidamento, le quali esulino dai limiti del consentito dai principi dell'evidenza pubblica, nonché in caso di sopravvenuta impossibilità dell'oggetto/ineseguibilità non dovute a colpa del socio privato. In tali casi si produrranno le stesse conseguenze di cui al precedente terzo comma.
 5. In linea generale, il riacquisto delle quote del socio privato, da parte di ASP, sarà sempre ammesso in qualunque caso il presente contratto venga meno per qualsivoglia ragione alle medesime condizioni di cui sopra.

Art. 14

Esecuzione in danno

1. Ferme restando le previsioni del presente contratto relative a penalità e risoluzione del contratto, l'ASP potrà sempre disporre l'esecuzione in danno di prestazioni che siano a carico della società mista e/o del socio privato e non vengano regolarmente o tempestivamente svolte.
2. Salvo che vi sia urgenza, l'esecuzione in danno deve avvenire previa contestazione dell'inadempimento con prefissione di un adeguato termine per farlo cessare.
3. I costi sostenuti dall'ASP per l'eventuale esecuzione in danno sono recuperati a carico della società mista e/o del socio privato, a seconda delle corrispondenti responsabilità.
4. Nel caso in cui l'ASP chieda lo svolgimento di una prestazione e la società mista o il socio privato ritengano che questa esuli dal contratto, i medesimi restano in ogni caso tenuti a svolgerla, se l'ASP conferma per iscritto l'ordine, fermo restando il loro diritto di agire per il pagamento di un compenso aggiuntivo, qualora effettivamente risulti che la prestazione non era compresa nel contratto.

Art. 15

Responsabilità

1. La società mista ed il socio privato sollevano e terranno indenne l'ASP da ogni eventuale responsabilità verso terzi (fornitori, utenti, visitatori, dipendenti, ecc.) per azioni od omissioni ad essi imputabili, anche se riferite a profili attuativi del presente contratto, da cui derivino danni, sanzioni o comunque altri oneri.

Art. 16

Coperture assicurative

1. La società mista si dota, a far data dall'avvio dei servizi, delle coperture assicurative occorrenti per far fronte ad eventuali danni subiti da dipendenti, fornitori, utenti, visitatori e/o in generale da terzi, in relazione (i) allo svolgimento delle proprie attività, all'erogazione dei servizi e (ii) alla conduzione e custodia degli immobili, nonché delle coperture assicurative occorrenti a tutela della conservazione degli immobili nei quali sono svolti i servizi.

2. Le predette coperture assicurative devono garantire anche rispetto ad eventuali danni imputabili al socio privato ed essere accese presso primarie Compagnie di assicurazione gradita all'ASP ed avere ciascuna massimali non inferiori a quelli previsti dalle polizze assicurative già stipulate da ASP ed inserite tra la documentazione di gara.

Art. 17

Recesso dal contratto

1. Decorso il quinto anno di gestione, l'ASP potrà recedere dal contratto, facendo cessare l'affidamento dei servizi, con un preavviso di almeno sei mesi e con effetto al termine dell'anno solare.
2. In caso di recesso dell'ASP sarà dovuto alla società mista un indennizzo corrispondente ad eventuali oneri non ammortizzati, nonché al documentato lucro cessante, calcolato secondo l'utile netto della società mista per la quota di pertinenza del socio privato ed in ogni caso ragguagliato a non oltre tre annualità, indipendentemente dalla data del recesso e dalla consistenza del residuo periodo contrattuale a tale data, salvo che sia minore.
3. Nell'ambito dell'indennizzo di cui al precedente secondo comma si terrà conto anche degli eventuali oneri non ancora ammortizzati sostenuti dal socio privato; il mancato utile sarà riconosciuto solo alla società mista.
4. Il recesso legittima l'ASP ad esercitare i propri poteri di socio determinando la messa in liquidazione la Società, ovvero a riscattare le quote del socio privato a valore di patrimonio netto contabile sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Art. 18

Divieto di cessione del contratto. Possibilità di *partnership* commerciale

1. E' vietato alla società mista cedere in tutto o in parte il presente contratto e/o comunque sostituire altri nell'esercizio della gestione.
2. Nell'ambito delle proprie attività generali, la società mista può comunque sviluppare partnership commerciali inerenti ai servizi assistenziali e connessi all'oggetto del presente contratto, con gli stessi limiti e soggezioni di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 10.

CAPO II

RAPPORTI TRA SOCIETA' MISTA E SOCIO PRIVATO CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 19 – Ruolo del socio privato

1. Il socio privato è tenuto a contribuire alla gestione dei servizi affidati dalla società mista ed è stato selezionato tramite gara con riguardo alle modalità di svolgimento di tali servizi; svolgerà direttamente quelli per i quali ha previsto un siffatto ruolo operativo in offerta.
2. Fermo restando quanto previsto nel precedente capo, ed entro i limiti di tali previsioni, compete dunque al privato di rendere alla società mista tutte le prestazioni occorrenti affinché questa possa svolgere i servizi in conformità a quanto previsto dal presente contratto ed all'offerta del socio privato. Rientra tra le obbligazioni del socio privato il finanziamento della società mista, anche mediante anticipazioni di denaro liquido, nella misura del necessario per l'adempimento da parte di essa al presente contratto, senza garanzie ma nondimeno a condizioni economiche non deteriori rispetto a quelle rinvenibili sul mercato. La restituzione del finanziamento al socio privato sarà possibile solo dopo il pagamento di ogni debito della società, ivi compreso il canone dovuto ad ASP, se ed in quanto residuino le necessarie risorse. Eventuali finanziamenti che il socio privato non abbia potuto recuperare entro il termine di durata della propria partecipazione alla società mista saranno perduti dal medesimo socio e non comporteranno corrispondenti debiti della società mista e/o dell'ASP, ad alcun titolo, neppure per arricchimento.

3. Le prestazioni del socio privato sono remunerate trimestralmente dalla società mista nei limiti della rifusione dei relativi costi vivi documentati, incrementati del 4% per spese generali, nella misura in cui tali compensi risultino compatibili con i ricavi che la società mista ottiene (anche) per effetto delle prestazioni del socio privato e purché siano previamente pagati gli altri costi della società mista relativi al periodo. Inoltre i compensi di cui trattasi possono essere pagati al socio privato solo dopo l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, dovendosi in ogni caso escludere anticipazioni, ed alla condizione che la società mista sia in regola con il pagamento del canone all'ASP e disponga delle risorse necessarie per il pagamento di almeno due mensilità di stipendi.
4. In caso di disaccordo sull'entità dei compensi dovuti al socio privato in relazione alle prestazioni dal medesimo erogate, resta espressamente vietata la sospensione, riduzione o comunque modificazione delle prestazioni stesse e resta dovuta da parte del socio privato tutta la collaborazione occorrente per il regolare svolgimento dei servizi e per il corretto funzionamento della società, salva la facoltà del socio privato di agire nelle competenti sedi per la tutela dei propri ritenuti diritti.
5. Il socio privato resta proprietario di eventuali beni o attrezzature che egli ponga a disposizione della Società, temporaneamente o definitivamente, per lo svolgimento dei servizi. Analogamente il socio privato resta unico titolare del rapporto di lavoro con proprie risorse umane che egli utilizzi nell'adempimento delle prestazioni a proprio carico, anche se presso la società mista o le strutture nelle quali si svolgono i servizi ed a contatto con l'utenza. Relativamente ai beni o attrezzature ed alle risorse umane, di cui al presente comma, la società mista riconoscerà al socio privato un indennizzo pari al costo vivo d'uso regolarmente documentato. Tale modalità organizzativa dovrà essere prefigurata formalmente dal socio privato alla società mista nell'ambito della programmazione annuale dell'attività e/o di appositi aggiornamenti e da questa pre-approvata, anche per quanto concerne la congruità degli importi dell'indennizzo. In difetto questi ultimi potranno essere liquidati unilateralmente dalla società mista, con delibera del consiglio di amministrazione, secondo la propria prudente valutazione, salva la facoltà del socio privato di agire nelle competenti sedi a tutela delle proprie maggiori pretese.
6. Il socio privato resta corresponsabile verso l'ASP, in solido con la società mista, della custodia e conservazione in buono stato manutentivo degli immobili, degli arredi e delle attrezzature che sono messi a disposizione dall'ASP, fermo restando che incombe su quest'ultima la manutenzione straordinaria dei soli immobili. Per gli arredi, le attrezzature e gli altri beni strumentali ASP potrà discrezionalmente rifiutare l'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria e richiedere alla società mista l'approvvigionamento di corrispondenti beni sostitutivi a carico della stessa società mista, ovvero posti a disposizione dal socio privato come previsto dal 5° comma.
7. Oltre a quanto sopra il socio privato dovrà concorrere a far conseguire alla società mista la certificazione di qualità secondo le pertinenti norme UNI /EN / ISO 9001 per l'attività di servizio da essa svolta. Gli oneri relativi saranno sostenuti direttamente dalla società mista.
8. Il recesso dell'ASP e/o la risoluzione del contratto comportano il venir meno del diritto del socio allo svolgimento delle prestazioni ed all'ottenimento dei corrispondenti compensi.

Art. 20

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi gravanti sul socio privato nell'ambito del presente contratto, il medesimo socio ha costituito la cauzione definitiva, dell'importo di Euro 6.374.400,00 (seimilioneitrentasettequattromilaquattrocento) (10% del fatturato per assistenza stimato – esclusivamente a questi fini – per i primi cinque anni in Euro 63.744.000,00 (sessantatremilioneittecenotquarantaquattromila), nelle forme previste dall'art. 113 e

dall'art. 75, c. 3 del d. lgs. n. 163/2006, segnatamente, con le seguenti modalità:

2. La società mista si riserva di escutere in tutto o in parte tale garanzia, anche in caso di richiesta da parte di ASP in tal senso, che si intenderà vincolante per la società mista, a fronte di inadempienze e/o violazioni di norme, da parte del privato, che pregiudichino la regolarità dei servizi e/o dei rapporti con la società mista e con ASP.
3. In caso di escussione o comunque di venir meno, in tutto o in parte, della garanzia, il socio privato dovrà immediatamente ricostituirla; in difetto, dopo giorni 15, ASP potrà considerare il presente contratto automaticamente risolto per grave inadempimento del socio privato.

CAPO III NORME FINALI

Art. 21

Modificazioni

1. Ogni eventuale modifica od integrazione del presente contratto, se consentita dalla legge, deve costituire oggetto di specifico accordo tra le parti, formalizzato per iscritto a pena di invalidità.

Art. 22

Sorte dei servizi alla scadenza del contratto

1. La partecipazione del privato alla società mista è a tempo, per l'osservanza dei principi dell'evidenza pubblica nell'affidamento dei servizi. Allo scadere del termine di cui all'art. 1.2 l'ASP potrà riscattare la partecipazione del socio privato, a valore di patrimonio netto contabile, ovvero esperire una gara per riassegnarla, con obbligo per il socio privato di trasferire le azioni al nuovo aggiudicatario, ad un prezzo corrispondente al valore di patrimonio netto contabile, restando ad ASP eventuali maggiorazioni risultanti dall'esito della gara..
2. In ogni caso alla scadenza del contratto la società mista ed il socio privato restano tenuti a quanto stabilito rispettivamente a proprio carico, per il tempo necessario fino a che si sia completata l'eventuale nuova aggiudicazione delle quote private, ovvero l'ASP abbia riassunto in proprio i servizi o li abbia diversamente organizzati e concretamente avviati.
3. E' in ogni caso esclusa ogni forma di rinnovo, espresso o tacito del presente contratto.

Art. 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 24

Spese e registrazione

1. Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico della Società mista.
2. Il presente contratto può essere registrato secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 131/1986.

Art. 25

Controversie

1. Per eventuali controversie derivanti dal presente contratto o comunque connesse al medesimo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.

..... lì,